

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, dispone che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca devono essere decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garan-

tire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁽²⁾, e, in particolare, ai suoi articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

- (7) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1º gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «CGPM», la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

